



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Ordinanza del Settore Vigilanza N. 123	Del 13/08/2026
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE «LE NOTTI DEL VINO» 2026 - LOCALITÀ MALADROXIA	

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il programma della manifestazione denominata «Le Notti del Vino» 2026, organizzata dall'Associazione Welcome to Sant'Antioco APS e prevista in località Maladroxia il giorno 16 agosto 2026, con inizio alle ore 20:00 e termine indicativo alle ore 00:45 del 17 agosto 2026;

CONSIDERATO che la manifestazione prevede una fiera enogastronomica con postazioni per la promozione e la degustazione dei vini locali, area food, musica dal vivo, attività di intrattenimento e uno spettacolo con falò in mare;

VISTA la pratica presentata tramite il sistema Sardegna SUAPEE, ricevuta n. 7252984/2026, codice univoco SUAPEE 90040400922-23072026-1542.1042953, avente a oggetto «Le Notti del Vino - 16 agosto 2026 - Maladroxia»;

VISTA la documentazione relativa alla manifestazione, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 28587 del 13 agosto 2026;

VISTA la richiesta dell'Associazione Welcome to Sant'Antioco APS, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 28002 del 7 agosto 2026, diretta a ottenere l'autorizzazione all'occupazione temporanea di 40 m² di suolo pubblico in Piazza Eusebio Baghino, dalle ore 20:00 del 16 agosto 2026 alle ore 00:45 del 17 agosto 2026;

RICHIAMATA l'ordinanza del Settore Vigilanza n. 84 del 29 giugno 2026, recante la disciplina della sosta nell'area dell'abitato di Maladroxia compresa tra la spiaggia e via Golfo di Palmas per la stagione balneare 2026, che, dal 1° luglio al 1° settembre 2026, nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 20:00, riserva la sosta ai veicoli muniti di apposito contrassegno autorizzativo;

VISTO il piano di safety relativo alla manifestazione, nel quale sono individuati le aree interessate dall'evento, i presidi di sicurezza e di prefiltraggio, gli accessi, le vie di esodo e le misure necessarie per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso;

CONSIDERATO che il piano di safety stima una presenza massima contemporanea di circa 1.500 persone e prevede cinque presidi fissi per la regolazione degli accessi, del traffico e dell'area della manifestazione;

CONSIDERATO che, per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico veicolare e pedonale, il piano prevede l'istituzione temporanea di un senso unico di circolazione con ingresso dalla strada comunale per Maladroxia e uscita in direzione Coaquaddus, nonché l'interdizione al traffico del tratto del Lungomare Terme Romane interessato dagli allestimenti;

CONSIDERATO che, per consentire gli allestimenti, mantenere liberi i percorsi di emergenza e rendere possibile l'istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via Mercury, è necessario vietare integralmente la sosta nelle strade e nelle aree specificamente individuate nel dispositivo, anche ai veicoli muniti del contrassegno autorizzativo previsto dall'ordinanza n. 84/2026;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade interessate e di quelle limitrofe, nonché le condizioni del traffico veicolare che vi si svolge;

RITENUTO necessario, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, tutelare la pub-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

blica incolumità, garantire il regolare afflusso e deflusso dei partecipanti e assicurare l'accesso dei mezzi di soccorso, adottare temporanee modifiche alla circolazione e alla sosta dei veicoli;

VISTI gli articoli 5, 7 e 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto comunale;

VISTA la Disposizione sindacale n. 8 del 30 gennaio 2026, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile titolare di elevata qualificazione del Settore di Vigilanza;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. Dalle ore 19:00 del 16 agosto 2026 alle ore 02:00 del 17 agosto 2026 e, comunque, fino al completo deflusso del traffico connesso alla manifestazione, sono adottate le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:

- a) è istituito il senso unico di circolazione lungo la strada comunale per Maladroxia e via Golfo di Palmas, con direzione dall'intersezione con la strada provinciale n. 76, in prossimità della zona ex Palmas Cave, verso l'intersezione con la strada comunale in località Coaquaddus;
- b) all'intersezione tra la strada provinciale n.76 per Coaquaddus e la strada comunale/via Golfo di Palmas è istituito il divieto di accesso in direzione di Maladroxia;
- c) nel tratto del Lungomare Terme Romane compreso tra l'intersezione con via Portu su Trigu e l'intersezione con via Porto Sciusciau è istituito il divieto di transito;
- d) in deroga al divieto di cui alla lettera c), è consentito il transito ai veicoli dei residenti, dei domiciliati e degli aventi titolo diretti agli immobili ricadenti nell'area, esclusivamente per l'accesso alle proprietà e secondo le indicazioni del personale presente ai varchi, utilizzando via Portu su Trigu;
- e) nelle vie secondarie di accesso all'area della manifestazione, compresa via Cala Lunga, è vietato il transito, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, dei domiciliati e degli aventi titolo, secondo la segnaletica e le indicazioni impartite dal personale addetto ai presidi;
- f) in via Mercury, nel tratto compreso tra via Portu su Trigu e via Porto Sciusciau, è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione;

2. In deroga e temporanea sostituzione della disciplina della sosta prevista dall'ordinanza del Settore Vigilanza n. 84 del 29 giugno 2026, dalle ore 19:00 del 16 agosto 2026 alle ore 02:00 del 17 agosto 2026 è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, compresi quelli muniti del contrassegno autorizzativo previsto dalla predetta ordinanza, nelle seguenti strade e aree:

- nel Lungomare Terme Romane, su entrambi i lati, con estensione fino alle ore 02:00 del divieto di sosta normalmente vigente fino alle ore 20:00;
- nell'area normalmente riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli ubicata nel tratto del Lungomare Terme Romane compreso tra via Portu su Trigu e via Porto Sciusciau;
- in via Portu su Trigu, nel tratto compreso tra via Mercury e Lungomare Terme Romane;
- in via Mercury, nel tratto compreso tra via Portu su Trigu e via Porto Sciusciau, al fine di mantenere li-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

bera la carreggiata e consentire l'istituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

3. Le limitazioni al transito non si applicano, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni impartite dal personale presente ai varchi:

- ai veicoli delle Forze di polizia;
- ai mezzi di soccorso e di emergenza;
- ai veicoli in servizio antincendio;
- ai veicoli utilizzati per servizi pubblici essenziali, quando l'accesso sia indispensabile e non differibile;
- ai veicoli specificamente autorizzati per esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione;
- ai veicoli dei residenti, dei domiciliati e degli aventi titolo, esclusivamente nei tratti nei quali sia espressamente prevista tale deroga.

4. Deve essere garantito in ogni momento il transito dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze di polizia. Le vie di esodo, i percorsi destinati ai mezzi di soccorso e gli accessi agli immobili devono essere mantenuti liberi da veicoli, strutture e qualsiasi altro ostacolo.

5. Gli orari indicati nella presente ordinanza potranno essere anticipati o posticipati dal personale della Polizia Locale limitatamente al tempo strettamente necessario, in relazione alle concrete esigenze di sicurezza, all'andamento della manifestazione e alle operazioni di allestimento, disallestimento e deflusso del traffico.

DISPONE

- che l'organizzazione della manifestazione assicuri che il palco, gli stand, gli arredi, le aree food e ogni altra struttura temporanea siano collocati in modo da non ostacolare i varchi, le vie di esodo e il passaggio dei mezzi di soccorso individuati nel piano di safety;
- che i presidi e gli sbarramenti siano realizzati e mantenuti secondo quanto previsto dal piano di safety, garantendo la possibilità di una loro tempestiva apertura per il passaggio dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze di polizia;
- che l'accesso alle abitazioni e alle altre proprietà legittimamente raggiungibili sia garantito, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, secondo le indicazioni del personale presente;
- che la segnaletica necessaria sia installata nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- che la segnaletica temporanea sia rimossa e sia ripristinata la normale disciplina della circolazione al termine della manifestazione e delle operazioni di disallestimento e deflusso;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online del Comune e trasmessa ai soggetti e agli uffici interessati, nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari e alla Questura di Cagliari, per gli eventuali adempimenti connessi all'ordine pubblico.

DEMANDA

Al Servizio tecnico comunale l'installazione della segnaletica stradale temporanea necessaria all'esecuzione della presente ordinanza, nonché l'oscuramento o la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto con le disposizioni temporanee.

Alla Polizia Locale e agli altri organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285/1992 la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

AVVERTE

- che, nei confronti dei trasgressori, si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna entro sessanta giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto.

Redattore: ROBERTO DEMURTAS

Dalla Residenza Municipale, lì 13/08/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
STEFANO ARGOLAS
con firma digitale